

CONVENZIONE

Il seguente accordo è sottoscritto tra:

Kiwa Cermet Idea S.r.l.

Società con Socio Unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.

e

Ordine degli Ingegneri

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CONVENZIONE

Tra i sottoscritti:

Kiwa Cermet Idea S.r.l., società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia Holding S.r.l., con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO), via Matteotti n. 9, iscritta al Registro delle Imprese del Comune di Bologna con numero di iscrizione, Cod. Fisc. e P.iva 03358231201, REA BO - 512892, indirizzo PEC: kidea@pec.kiwaitalia.com, qui rappresentata dall' Ing. Antonella Scaglia, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dalla Dott.ssa Barbara Querzola, nella sua qualità di Training Area Manager (di seguito per brevità "Kiwa Idea"),

e

Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola, con sede legale in Verbania (VB), via San Bernardino n. 27, Cod. Fisc. 93017870036, indirizzo PEC: ordine.verbanocusioossola@ingpec.eu, in persona del legale rappresentante Ing. Fabio Torri (di seguito l'"Ordine"),

singolarmente indicate anche come la "Parte" e congiuntamente anche come le "Parti".

PREMESSO CHE

- Kiwa Idea è la società del Gruppo Kiwa Italia totalmente dedicata all'erogazione dei servizi di formazione che, in continuità con una consolidata esperienza ormai ventennale nel settore, sviluppa e propone progetti formativi dedicati alle aziende e professionisti, finalizzati alla valorizzazione e all'ampliamento delle competenze tecniche, organizzative e manageriali;
- l'offerta formativa di Kiwa Idea si caratterizza per l'ampiezza dei contenuti che spaziano dai corsi sul miglioramento organizzativo, a quelli sulla sostenibilità ambientale e sociale, energia, transizione 5.0, qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro, in ambito IT, intelligenza artificiale, cyber security, gestione dei dati sensibili e sul risk management nonché sulla formazione dedicata ai settori automotive, food, aerospaziale, sanità e dispositivi medici;
- Kiwa Idea è qualificata in Italia dall'Organismo di Certificazione AICQ/SICEV per l'organizzazione e il rilascio di attestati di qualifica relativi ai seguenti corsi di formazione:
 - Auditor base (ISO 19011);
 - Auditor Qualità (ISO 9001);
 - Auditor Ambientale (ISO 14001);
 - Auditor Energia (ISO 50001);
 - Auditor Salute e Sicurezza (ISO 45001);
 - Auditor Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001);
 - Auditor Parità di Genere (UNI/PdR 125);
- l'Ordine, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, è legittimato a sottoscrivere convenzioni con soggetti terzi al fine di offrire ai propri iscritti (di seguito, per brevità, i "Beneficiari") condizioni economiche agevolate per l'accesso a servizi di interesse professionale;
- Kiwa Idea, nell'ottica di ampliare la diffusione dei propri percorsi formativi, intende offrire ai Beneficiari condizioni economiche agevolate per la partecipazione ai corsi del proprio catalogo formativo, con particolare riferimento ai percorsi per Esperto in Gestione dell'Energia, Innovation Manager e Project Manager;

- con la presente scrittura privata (d'ora in poi, la "Convenzione"), le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della reciproca collaborazione.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli Allegati si intendono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Kiwa Idea si impegna a proporre nei confronti dei Beneficiari condizioni agevolate rispetto alle normali tariffe di vendita dei servizi indicati ai sensi del successivo art. 4 (d'ora in poi i "Servizi").
2. L'Ordine si impegna a dare adeguata diffusione informativa della Convenzione presso i propri iscritti, mediante i canali istituzionali ordinariamente utilizzati.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Le Parti riconoscono espressamente che la presente Convenzione non le vincola in via esclusiva e, pertanto, ciascuna Parte sarà libera di addivenire ad accordi con soggetti terzi aventi contenuto od oggetto simili o analoghi a quelli di cui alla presente Convenzione.
2. Resta inteso tra le Parti che la manifestazione d'interesse da parte del Beneficiario ai Servizi offerti non comporterà alcun obbligo, ma solo la facoltà, in capo a Kiwa Idea, di concludere contratti con i Beneficiari, riconoscendo loro in tal caso le agevolazioni indicate nell'Articolo 4 della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione non conferisce all'Ordine la rappresentanza di Kiwa Idea, né alcun potere di effettuare operazioni in nome e per conto di questa, incassare ovvero riscuotere somme dovute a quest'ultima dai Beneficiari, così come vincolare o impegnare quest'ultima in qualsiasi modo nei confronti degli stessi o di terzi.
4. Le Parti svolgeranno la propria attività con piena autonomia di azione, di tempo e di organizzazione e non saranno sottoposte ad alcun vincolo di dipendenza, essendo libere di organizzare la propria attività nel modo che reputano più opportuno.
5. Parimenti le Parti non intendono, con la sottoscrizione e nell'esecuzione della Convenzione, affidare e assumere reciprocamente impegni riconducibili a rapporti di subordinazione, parasubordinazione, di agenzia ovvero ad un rapporto societario.
6. L'utilizzo del nome e dei segni distintivi di Kiwa Idea da parte dell'Ordine è consentito esclusivamente ai fini della presente Convenzione e previa autorizzazione scritta di Kiwa Idea.

ART. 4 - CONDIZIONI OFFERTE DA KIWA IDEA E RELATIVA APPLICAZIONE

1. Kiwa Idea ai sensi della presente Convenzione applicherà nei confronti dei Beneficiari le condizioni indicate in Allegato A, fermo restando che Kiwa Idea avrà sempre la facoltà di confermare o meno la sua volontà di procedere all'erogazione dei corsi.
2. Kiwa Idea, in caso di volontà di procedere all'erogazione dei corsi, invierà al Beneficiario una offerta/Modulo iscrizione per la fornitura del corso (di seguito, per brevità, "Modulo iscrizione") che dovrà essere accettata dal Beneficiario per iscritto. Resta inteso tra le Parti che i contratti di fornitura dei Corsi saranno autonomamente negoziati e conclusi da Kiwa Idea.

e che le Condizioni si applicano solo a Beneficiari che non abbiano già in essere negoziazioni o contratti con Kiwa Idea.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

1. Le Parti concordano e riconoscono espressamente che nessun corrispettivo viene previsto in favore dell'Ordine per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 3.

ART. 6 - DURATA

1. La presente Convenzione entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e durerà fino al 31 Dicembre 2026, con rinnovo tacito alla scadenza di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi tramite raccomandata A.R. o PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza medesima (la "Durata").

ART. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11, in caso di inadempimento di uno dei rispettivi obblighi di cui alla Convenzione, la Parte non inadempiente potrà notificare tale inadempimento per iscritto all'altra Parte specificando dettagliatamente tale inadempimento e intimandola ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione. Nel caso di mancato adempimento da parte della Parte inadempiente entro il termine suddetto, la Convenzione sarà automaticamente risolta con effetto immediato mediante comunicazione scritta alla Parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile italiano.
2. La rinuncia di una delle Parti a contestare l'inadempimento all'altra Parte, non osterà a che la stessa Parte risolva la Convenzione, in caso di ulteriori, analoghi o diversi, inadempimenti dell'altra Parte o richieda l'adempimento di ogni obbligo dell'altra Parte ai sensi della Convenzione.
3. Ciascuna Parte avrà diritto di recedere dalla presente Convenzione in qualsivoglia momento. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto all'altra Parte mediante raccomandata A.R. o PEC ed avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione da parte dell'altra Parte.
4. Alla cessazione per qualsivoglia motivo della Convenzione:
 - l'Ordine cesserà immediatamente: (a) di svolgere le attività indicate all'art. 3 e, in particolare, di promuovere i Servizi utilizzando il nome commerciale e/o loghi eventualmente concessi in uso da parte di Kiwa Idea, (b) di dichiarare e pubblicizzare di essere in qualunque modo connesso con Kiwa Idea e, in generale, eviterà ogni condotta che potrebbe erroneamente indurre nei terzi l'impressione che la Convenzione sia ancora in vigore;
 - Kiwa Idea sarà libera di rinegoziare con i Beneficiari le condizioni economiche per l'eventuale prosecuzione dei rapporti relativi ai Servizi.

ART. 8 – REFERENTI CONTRATTUALI

Le Parti nominano come rispettivi referenti contrattuali:

Per Kiwa Idea:

Kiwa Cermet Idea S.r.l.

Via Matteotti 9, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

Dott.ssa Barbara Querzola, Training Area Manager

e-mail: barbara.querzola@kiwa.com

Per l'Ordine:

Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via San Bernardino, 27 - 28922 Verbania

Ing. Fabio Torri

e-mail: info@ordineingvco.it

ART. G - RESPONSABILITÀ E MANLEVA GENERALE

1. Le Parti svolgeranno con massima correttezza e diligenza ogni attività di rispettiva competenza nel rispetto assoluto e completo del nome e dell'immagine di ognuna di esse, di ogni norma di legge, di regolamento o di qualsiasi altra normativa vigente applicabile al riguardo.
2. Le Parti concordano che ciascuna di esse sarà esclusivamente responsabile per le attività di rispettiva titolarità con reciproco impegno di manleva e garanzia al riguardo.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte dell'Ordine e Kiwa Idea che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. In particolare, le Parti si impegnano:
 - i. ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione della Convenzione alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - ii. alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
 - iii. ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - iv. ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (*data breach*) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.
2. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
3. L'Ordine garantisce che prima della raccolta dei dati personali finalizzata a dare esecuzione alla presente Convenzione rilascerà ai Beneficiari un'idonea informativa e provvederà ad acquisire il loro consenso specifico e documentabile, per la comunicazione (e/o cessione) a Kiwa Idea dei propri dati personali.

ART. 11 - CODICE DI CONDOTTA

1. L'Ordine, nei limiti previsti dal proprio Codice di Condotta e statuto, si impegna con la sottoscrizione della presente Convenzione e della dichiarazione di conformità allegata (Allegato B) a rispettare il Codice di Condotta e Conformità, nonché la "Policy Anticoncussione e Anticorruzione" di Kiwa (Allegati C, D ed E), per le parti applicabili ai partner/collaboratori esterni, dichiarando di:
 - i. essere a conoscenza che, nel caso di violazione delle norme contenute nel Codice di Condotta e Conformità e nella Policy Anticoncussione e Anticorruzione Kiwa, è prevista la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno;
 - ii. essere a conoscenza del fatto che è suo obbligo informare tempestivamente Kiwa Idea nel caso vi siano variazioni di quanto dichiarato al presente articolo.

ART. 12 - RISERVATEZZA

1. Ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra Parte, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori e società collegate e controllate a non divulgare e a mantenere riservate tutte le informazioni relative alla Convenzione nonché qualsiasi altra informazione concernente l'altra Parte di cui sia venuta a conoscenza nel corso delle trattative oggetto della Convenzione, salvo che nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione medesima, di disposizioni di legge e/o regolamentari, all'ottemperanza di ordini disposti da autorità giudiziarie e alla difesa in giudizio dei diritti derivanti dalla Convenzione.

ART. 13 - NEGOZIAZIONE

1. La Convenzione costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione od accordo.
2. Le Parti concordano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifiche trattative e negoziazioni fra le Parti che ne hanno separatamente esaminata ed accettata ogni singola clausola. Le Parti si danno espressamente atto, pertanto, che le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione con riferimento alla presente Convenzione.

Art. 14- CLAUSOLE FINALI

1. Qualunque modifica alla Convenzione o ai suoi Allegati dovrà essere approvata espressamente per iscritto dalle Parti.
2. Qualora una o più delle previsioni o articoli della Convenzione, che non rivesta importanza fondamentale, sia considerata nulla o non suscettibile di esecuzione, la validità o l'eseguibilità delle altre previsioni della Convenzione non sarà pregiudicata.
3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni della Convenzione.

ART. 15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Le Parti hanno convenuto di applicare alla presente Collaborazione la legge italiana.
2. Ogni controversia relativa e/o connessa alla Convenzione ivi comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione sarà devoluta alla competenza

esclusiva ed inderogabile dal Foro di Bologna con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.

ART. 16 - ALLEGATI

Sono parte integrante del presente accordo i seguenti documenti:

- Allegato A “Condizioni”;
- Allegato B “Dichiarazione Di Conformità”;
- Allegato C “[Codice di Condotta e Conformità Kiwa](#)”;
- Allegato D “[Policy Anticoncussione e Anticorruzione](#)”;
- Allegato E “Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679” di Kiwa Idea.

Per accettazione e conferma, Granarolo dell'Emilia (BO), il 25/05/2026

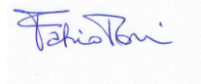
Per Kiwa Cermet Idea S.r.l.
Presidente,

Per Ordine Ingegneri della Provincia
del V.C.O.

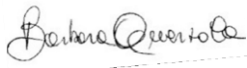
Ing. Antonella Scaglia

Legale rappresentante, Ing. Fabio Torri





Training Area Manager, Dott.ssa Barbara Querzola



Allegato A – Condizioni

1. In virtù della Convenzione sottoscritta, relativamente alla partecipazione ai corsi di formazione, Kiwa Idea rispetto alle tariffe in vigore già scontate per i clienti di Kiwa Idea, riconoscerà ai Beneficiari le seguenti condizioni:

Partecipazione ai corsi di formazione (*)	Tariffa in Convenzione
EGE - Esperto in Gestione dell'Energia	€ 400,00 + IVA anziché € 500,00 + IVA (quota cliente)
Implementazione Sistema di Gestione dell'Energia ISO 50001 per l'efficientamento energetico	€ 250,00 + IVA anziché € 380,00 + IVA (quota cliente)
Base auditor: le tecniche di audit secondo ISO 19011	€ 300,00 + IVA anziché € 400,00 + IVA (quota cliente)
Corso specialistico per Auditor di Sistema di Gestione dell'Energia ISO 50001	€ 500,00 + IVA anziché € 680,00 + IVA (quota cliente)
Gli standard di Sistema per il Manager dell'Innovazione	€ 300,00 + IVA anziché € 500,00 + IVA (quota cliente)
Il risk assesment organizzativo	€ 250,00 + IVA anziché € 380,00 + IVA (quota cliente)
Moduli 3-4 ore per aggiornamento o rinnovo della certificazione EGE: diagnosi energetica , conto termico , pompe di calore , fotovoltaico , impianti FER e risparmio energetico .	€ 150,00 + IVA anziché € 180,00 + IVA (quota cliente)

(*) Le quote saranno applicate a fronte dell'attivazione dei corsi.

I Beneficiari potranno, inoltre, usufruire di uno sconto del 10% sulla quota cliente per la partecipazione agli altri corsi del [catalogo](#) Kiwa Idea.

2. Modalità di richiesta offerta del Beneficiario: l'Ordine, tramite l'indirizzo e-mail info@ordineingvco.it invierà all'indirizzo Kiwa Idea it.info.idea@kiwa.com la segnalazione di richiesta di offerta indicando il corso per cui si chiede l'Offerta/Modulo di iscrizione, mettendo in copia per conoscenza il Beneficiario destinatario della richiesta. Kiwa Idea invierà al Beneficiario l'Offerta/modulo iscrizione applicando le tariffe in convenzione.